

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1969

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, prevede l'avanzamento normalizzato, secondo cui tutti gli ufficiali dovrebbero raggiungere almeno il grado di tenente colonnello. Tuttavia, non tutti gli ufficiali pervengono a tale grado perchè colpiti inesorabilmente dai limiti di età, in quanto molti di essi, a causa della guerra, furono immessi in carriera in età non più giovane.

La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istituì il « ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio », aumentando per tale ruolo i limiti di età, così da ovviare agli inconvenienti sopra indicati.

L'Arma dei carabinieri però, pur facendo parte integrante dell'Esercito non era e non poteva essere inclusa nel predetto ruolo, così come non vi potevano essere inclusi gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ad ovviare, in parte a tale disparità di trattamento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è intervenuta la legge 14 novembre 1967, n. 1145, che prevede la

promozione di quegli ufficiali che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre, due oppure una volta, con giudizio di idoneità, i quali, non potendo conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore, con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è intervenuta la legge 23 gennaio 1968, n. 22, che, all'articolo 2, ha esteso ad essi le disposizioni della sopra citata legge 14 novembre 1967, n. 1145, per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che si trovano nelle stesse condizioni e per quelli iscritti nei quadri di avanzamento, che non hanno potuto o non possono conseguire la promozione, perchè inesorabilmente colpiti dai limiti di età, prima della formazione delle vacanze necessarie nel grado superiore, non c'è stato finora alcun provvedimento del genere.

A ciò intende ovviare il presente disegno di legge al quale ci auguriamo non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, contenenti norme transitorie sull'avanzamento degli Ufficiali del Corpo della guardia di finanza, sono estese agli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, che negli anni 1967, 1968 e 1969, si siano trovati o si trovino nelle medesime condizioni previste dall'articolo predetto.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che, iscritti nel quadro di avanzamento, non hanno potuto o non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età, negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui siano stati o vengano raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.